

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1105

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIERLUIGI CASTAGNETTI, AGRUSTI, MATULLI, LUIGI GRILLO, LUSSETTI, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BERTOLI, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CAROLI, CASTELLOTTI, COLONI, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, DIANA, DI LAURA FRATTURA, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, GALLI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, MENSORIO, NUCCI MAURO, PERANI, POLIZIO, RANDAZZO, ROJCH, SANESE, SANZA, SARTORIS, SCAVONE, SILVESTRI, TASSONE, TISCAR, TORCHIO, VITI, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Norme per il riordino della legislazione
e per la emanazione di testi unici

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modernizzazione dell'apparato pubblico e, prima ancora, la stessa riforma istituzionale passano anche attraverso una modificazione del modo di legiferare, quanto meno nel senso di ricondurre sempre ad unità la legislazione. Tale riconduzione ad unità presuppone, allo stato delle cose, la predisposizione di testi unici delle leggi vigenti e, successivamente, la individuazione di un meccanismo, attraverso il quale le nuove leggi possano essere *organicamente* inserite nei testi unici esistenti.

Quanto precede rende utile evidenziare la distinzione che sul piano dottri-

nale viene operata fra testi unici di mera sistemazione organica della legislazione vigente e testi unici comportanti modificazioni ed integrazioni della legislazione vigente, anche al solo fine di raggiungere un sufficiente grado di organicità della legislazione stessa: i primi, infatti, non pongono problemi di interferenza con il potere legislativo, concretizzandosi in un notarile accorpamento della legislazione vigente; i secondi, invece, in quanto *comportano la modificazione della legislazione* vigente, possono essere emanati dal Governo solo su delega del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I Ministeri competenti per materia predispongono dei testi unici della normativa vigente relativa alle materie di loro competenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema di testo unico è sottoposto alle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, le quali esprimono le loro eventuali osservazioni entro e non oltre tre mesi dalla trasmissione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, lo schema si intende integralmente accettato.

4. Lo schema originario, unitamente alle eventuali osservazioni delle Commissioni parlamentari, è trasmesso al Consiglio di Stato, il quale esprime il proprio parere sia sul testo originario sia sulle modifiche proposte.

5. Il Consiglio di Stato si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento dello schema di testo unico e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

6. I termini indicati nel presente articolo sono perentori.

7. Acquisito il parere del Consiglio di Stato di cui al comma 5, il Ministro competente sottopone al Consiglio dei ministri lo schema del testo unico per la approvazione.

8. Qualora la proposta del Ministro diverga dai pareri delle Commissioni parlamentari o dal parere del Consiglio di Stato, la delibera di approvazione dei testi unici deve contenere l'espressa indicazione delle ragioni che sono alla base della decisione assunta.

9. La emanazione del testo unico avviene mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

1. Nel caso di entrata in vigore di leggi dopo l'approvazione del testo unico di cui all'articolo 1, in sede di pubblicazione della nuova legge nella *Gazzetta Ufficiale*, nelle « note » di accompagnamento ad essa relative deve essere inserito il riferimento all'articolo del testo unico novellato e ne è pubblicata la nuova formulazione.

ART. 3.

1. I testi unici di cui all'articolo 1 non comportano abrogazione né implicita né esplicita della legislazione vigente.

ART. 4.

1. Qualora, su proposta motivata dal Ministro competente, il Governo ritenga che il testo unico di cui all'articolo 1 non possa essere emanato senza apportare modifiche alla legislazione vigente o qualora ritenga motivatamente di procedere a una rielaborazione organica della legislazione, il Governo stesso è delegato a procedere alla emanazione di testi unici, comportanti le modifiche necessarie al miglior coordinamento delle diverse disposizioni di legge vigenti e all'eliminazione di ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri previsti dalle leggi fondamentali regolanti la materia.

2. I testi unici di cui al comma 1 hanno valore di legge ordinaria.

3. La delega di cui al comma 1 si intende conferita al Governo per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e riguarda tutte le materie di esclusiva competenza statale.

4. Nelle materie delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la delega è conferita nei limiti di cui alla citata disposizione costituzionale.

5. In sede di redazione dei testi unici di cui al comma 1, il Governo può, altresì, apportare tutte quelle modifiche che consentano di semplificare il quadro delle competenze.

6. Il Governo trasmette gli schemi dei testi unici di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

7. Decorsi tre mesi dalla trasmissione, ai sensi del comma 6, dello schema di testo unico, il Governo può comunque procedere alla sua approvazione.

8. I testi unici approvati dal Governo ai sensi del presente articolo sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

1. I testi unici di cui all'articolo 4 hanno efficacia abrogativa di tutta la legislazione generale, speciale ed eccezionale precedentemente in vigore.

ART. 6.

1. Le successive leggi modificatrici di norme dei testi unici di cui all'articolo 4 devono essere formulate in modo tale da costituire novella del testo unico stesso.

2. Nelle « note » annesse alle leggi stesse in sede di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* deve essere trascritto il nuovo testo dell'articolo del testo unico, quale risulta per effetto della modificazione.

ART. 7.

1. Ogni due anni a cura di ciascun Ministero, si provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della versione aggiornata dei testi unici.